



Spett.le TENPROJECTSRL@PEC.IT
PEC: AREA TECNICA E DELLA TUTELA E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
[UTC]; AREA AFFARI GENERALI [AAFF]

Spett.le COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE
PEC: SUAP.SA@CERT.CAMCOM.IT

Oggetto: **Richiesta di PARERE**

**POSTA CERTIFICATA: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE PRATICA N.
06132641009-27072022-1230 - SUAP 4263 - 06132641009 RETE SRL.
RICHIESTA PARERE PROPONENTE: RETE SRL - COMUNE ROMAGNANO AL
MONTE
ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE PARERE N. 39/2022
PROT. 0000835/2023 DEL 24/10/23 18.26**

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

RILEVATA la propria competenza in virtù di decreto presidenziale/commissariale del presidente dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano n. 2 del 21/06/2023 ed in sostituzione, per assenza, del Responsabile dei Servizi Tecnici;

VISTI

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette" ed in particolare l'art. 13 in materia di nulla osta preventivo al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del perimetro dei Parchi e/o delle Riserve naturali;
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante l'"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente e nell'ordine L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO" e L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, che individua l'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale Soggetto gestore dei seguenti siti della Rete Natura 2000: IT8050010 "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele", IT8050021 "Medio corso del Fiume Sele -Persano"; IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele"; IT8050020 "Massiccio del Monte Eremita";
- le Norme Generali di Salvaguardia della Riserva che, allegate alle deliberazioni di cui al punto precedente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- il DPR 8 settembre 1997, n. 353 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione d'Incidenza", di cui all'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", le quali stabiliscono a pag. 22 che "I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VincA. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VincA acquisisce il SENTITO dell'Ente gestore del Sito Natura 2000..."
- le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania", approvate con la DGR n. 280 del 30/06/2021;
- l'art. 2 comma 4 del DPR 07/09/2010, n. 160, recante la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;

DATO ATTO che, con Decreti Commissariali nn. 01/2015 e 01/2016, è stata designata la Commissione Tecnica Consultiva dell'Ente Riserve che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, rende pareri preventivi propedeutici all'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ente;

PRESO ATTO della richiesta trasmessa con PEC ed acquisita agli atti dell'Ente specificata in oggetto;

DATO ATTO che l'istanza in oggetto è stata esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 08/11/23 che si è espressa come di seguito riportato:

La Commissione esaminata la richiesta rileva che l'intervento è interno alla Riserva ma non alle aree Natura2000. Pertanto ritiene di dover procedere alla correzione del parere n. 39/2022.

TANTO PREMESSO E PRESO ATTO del parere reso dalla Commissione tecnica consultiva dell'Ente

ESPRIME NULLA OSTA
ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394

all'intervento di cui alla richiesta indicata in premessa, rimandando, per l'effetto, alle **prescrizioni** rese dalla Commissione tecnico consultiva dell'Ente Riserve riportate in narrativa e che si intendono qui per l'effetto integralmente richiamate e trascritte.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PARERE N. 39/2022.

Il Responsabile
dr. Ilario Massarelli